

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 269 DEL 17/02/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, COMMA 10, DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA SANITÀ STIPULATO IL 19 DICEMBRE 2019, AL DR. MARCO MOSELE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 290/23

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota n. 805 di protocollo del 4 gennaio 2023 il dr. Marco MOSELE, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda U.L.S.S. in qualità di dirigente medico nella disciplina di geriatria assegnato all'unità operativa complessa di geriatria del Presidio ospedaliero di Bassano con incarico di dirigente specialista formato, ha chiesto di potersi assentare dal lavoro in via continuativa con decorrenza dall'1 marzo 2023 fruendo dell'aspettativa senza assegni prevista a seguito di assunzione e conferimento di incarico di Direttore di struttura complessa presso altra Azienda del Servizio sanitario regionale, per la prevista durata del periodo di prova associato al nuovo incarico;
- risulta acquisita all'istruttoria la deliberazione n. 2347 del 16 dicembre 2022 del Direttore generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 "Marca trevigiana" con la quale è stato affidato al dipendente dr. Marco MOSELE l'incarico di Direttore dell'unità operativa complessa delle cure primarie del Distretto di Pieve di Soligo;
- è stato acquisito al riguardo il parere del Direttore sanitario, che si è espresso in senso favorevole all'accoglimento della richiesta di aspettativa del dipendente con decorrenza dalla data indicata.

Considerato che:

- l'articolo 12, comma 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità stipulato il 19 dicembre 2019 prevede che al dirigente già in servizio a tempo indeterminato presso un'Azienda o Ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, può essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova disciplinato dai precedenti commi del medesimo articolo;
- il comma 1 dell'articolo 12 del suddetto C.C.N.L. 19.12.2019 prevede il periodo di prova del dirigente con incarico di Direttore di struttura complessa, con rinvio a quanto stabilito all'articolo 15, comma 7-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- quest'ultima disposizione prevede che l'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico;
- in tema di aspettative derivanti dal cumulo di incarichi, la disciplina dell'aspettativa dettata dal suddetto C.C.N.L. 19.12.2019 è confermata anche alla luce della formulazione dell'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (come risultante a seguito dell'intervento di riforma dell'articolo 4 della legge 19 giugno 2019, n. 56); al riguardo, si richiamano il parere espresso dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (n. 7147 del 3 febbraio 2021) e l'orientamento applicativo 15 giugno 2021 n. 47 (reso in merito all'applicazione delle aspettative disciplinate dal contratto collettivo del comparto funzioni centrali) dall'ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;
- l'aspettativa prevista dall'articolo 12, comma 10, del C.C.N.L. rinvia alle precedenti disposizioni dell'articolo 10 del C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e veterinaria del 10 febbraio 2004 (con le successive integrazioni), le quali prevedono – al comma 8, lettera a) - un'aspettativa "*senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità*" della durata di sei mesi e – al comma 6 – la risoluzione del rapporto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa;

- in caso di cessazione del rapporto di lavoro che intervenga nel corso dell’aspettativa, trova altresì applicazione l’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.

Dato atto che:

- dall’adozione del provvedimento di collocamento in aspettativa del dr. Marco MOSELE non derivano oneri a carico del bilancio dell’Azienda, trattandosi di aspettativa senza assegni.

Visti e richiamati:

- l’articolo 23-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l’articolo 15, comma 7-*ter*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- l’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- l’articolo 12 del C.C.N.L. dell’area sanità stipulato il 19 dicembre 2019;
- l’articolo 10, comma 8, lettera a) del C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria stipulato il 10 febbraio 2004 con le successive integrazioni e modifiche.

Per quanto sopra, il Direttore dell’Unità operativa complessa “Gestione risorse umane” quale dirigente responsabile del procedimento, propone di provvedere sulla richiesta di aspettativa pervenuta dal dipendente dr. Marco MOSELE con la nota in premessa richiamata.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di collocare, per le motivazioni espresse in premessa, il dr. Marco MOSELE, dirigente medico a tempo indeterminato nella disciplina di geriatria assegnato all’unità operativa complessa di geriatria del Presidio ospedaliero di Bassano, in aspettativa ai sensi dell’articolo 12, comma 10, del C.C.N.L. e dell’articolo 10, comma 8, lettera a) del C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria del 10 febbraio 2004 (con le successive integrazioni), con assenza continuativa dal lavoro dal giorno 1 marzo 2023 e durata prevista di sei mesi connessa all’espletamento del periodo di prova in qualità di Direttore di struttura complessa presso altra Azienda U.L.S.S. della Regione del Veneto;
2. di dare atto che l’aspettativa è senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità e che, in caso di definitiva cessazione del rapporto di lavoro in costanza del periodo di aspettativa ovvero di mancata ripresa del servizio all’esito dell’aspettativa, trovano applicazione le ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso nonché il divieto di corresponsione di indennità economiche sostitutive di ferie e riposi richiamate nelle premesse;
3. di precisare che dall’adozione del provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio economico preventivo dell’Azienda trattandosi di aspettativa senza assegni;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa

esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.